

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 799)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1959*

*(V. Stampato n. 1363)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

**(TAVIANI)**

**di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

**(TAMBRONI)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 17 NOVEMBRE 1959

**Assestamento delle tassazioni riguardanti l'imposta di ricchezza mobile a carico di soggetti tassabili in base al bilancio, l'imposta sulle società e l'imposta sulle obbligazioni**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 3, comma terzo, e 4 del testo unico approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, si applicano anche per gli esercizi sociali chiusi anteriormente al 1° gennaio 1960.

#### Art. 2.

L'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B liquidata secondo le

norme dell'articolo 2 del decreto presidenziale 4 novembre 1951, n. 1582, sui bilanci chiusi nel corso dell'anno 1952 è nuovamente liquidata tenendo conto del periodo d'imposta costituito dall'esercizio sociale considerato dai bilanci medesimi.

La disposizione del comma precedente ha effetto anche per le imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie indicati nello articolo 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

#### Art. 3.

Le imposte sulle società e sulle obbligazioni commisurate secondo le norme degli

articoli 21 e 22 della legge 6 agosto 1954, n. 603, sulle risultanze di bilanci relativi ad esercizi sociali chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54 sono nuovamente liquidate in ragione di tanti dodicesimi d'imposta quanti sono i mesi dell'esercizio sociale ricadenti nell'anno 1954.

Le imposte sulle società e sulle obbligazioni liquidate per il primo semestre 1954 e per l'esercizio finanziario 1954-55 nei confronti dei soggetti che abbiano chiuso il primo esercizio sociale nel corso dell'esercizio finanziario 1954-55 sulle risultanze del relativo bilancio sono nuovamente liquidate in ragione di tanti dodicesimi d'imposta quanti sono i mesi dell'esercizio sociale ricadenti negli anni 1954 e 1955.

Le società ed associazioni estere non tassabili in base al bilancio hanno diritto in ogni caso allo sgravio dell'imposta sulle società e dell'imposta sulle obbligazioni liquidate per il primo semestre 1954.

#### Art. 4.

I contribuenti che per effetto degli articoli 2 e 3 abbiano diritto a rimborsi debbono farne domanda, a pena di decadenza, separatamente per ciascuna imposta, nel ter-

mine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine dev'essere notificato dall'Ufficio delle imposte dirette, a pena di decadenza, l'avviso relativo alla maggiore imposta che risulti dovuta per effetto dell'articolo 2.

#### Art. 5.

Le somme ammesse a rimborso ai sensi del primo comma dell'articolo 4 si detraggono rispettivamente dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie *A* e *B* e dagli altri tributi di cui al secondo comma dell'articolo 2 iscrivibili a ruolo e dalle imposte sulle società e sulle obbligazioni da versare in Tesoreria.

La detrazione si effettua nell'anno 1961 e successivi in misura non superiore, in ciascun anno e per ciascuna imposta, ad un ottavo dell'ammontare ammesso a rimborso. In caso di scioglimento della società o dell'ente si procede al rimborso nei modi normali ed in unica soluzione.

Le somme dovute dai contribuenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 sono iscritte a ruolo e riscosse in ventiquattro rate bimestrali.